



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Art. 1 Istituzione

E' istituito presso la Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia l'Elenco dei Fornitori utilizzato dall'Ente come strumento di individuazione delle imprese qualificate a fornire beni servizi e lavori, per importi inferiori alla soglia comunitaria, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperimento della procedura di acquisto in economia ovvero per una ricerca di mercato, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 254/05" Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio", dal Decreto M.A.P. 3/12/04 " Disciplina delle procedure in economia delle Camere di Commercio per l'acquisto di beni e servizi" e tenuto conto del D.Lgs 12/4/2006 n.163 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art.125 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 2 Struttura dell'Elenco

L'Elenco è strutturato in tre sezioni :

Sezione A: Fornitori di Beni, Sezione B: Prestatori di Servizi, Sezione C: Esecutori di Lavori.

Le sezioni previste nel precedente comma sono a loro volta suddivise in categorie di cui all'allegato A al presente regolamento.

Per ogni categoria verrà creato un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5.

L'elenco contiene, per ciascuna impresa iscritta, le seguenti informazioni:

- numero progressivo attribuito all'interno dell'Elenco dei Fornitori
- denominazione o ragione sociale
- codice fiscale e/o partita IVA
- sede legale
- numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione
- categoria/e di iscrizione.

Art.3 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Elenco dei fornitori occorre essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163;
- 2) di essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 " Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa";



- 3) di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 4) di essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
- 5) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di appartenenza negli ultimi 5 anni;
- 6) adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica.

Art. 4 Presentazione della domanda

Le imprese che intendono iscriversi all'Elenco dei fornitori, dovranno indirizzare la domanda di iscrizione a : Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Provveditorato- Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia. La domanda, redatta in lingua italiana utilizzando l'apposito modulo MOD 1 (allegato al presente regolamento), deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o comunque da soggetto dotato dei poteri per impegnare la stessa, allegando i documenti di seguito elencati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, secondo il modello MOD. 2 (allegato al presente regolamento) relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- 2) elenco delle principali esecuzioni di forniture, e/o servizi e/o lavori secondo il modello MOD 3 (allegato al presente regolamento);
- 3) relazione, debitamente sottoscritta, dalla quale si evidenzia l'attrezzatura tecnica utilizzata dall'impresa per svolgere le attività oggetto di iscrizione, nonché il numero medio dei dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati nell'impresa;
- 4) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Sul plico dovrà essere indicato : ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA.

Il plico potrà essere recapitato per posta, tramite corriere, o consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente per il mancato recapito a causa di disguidi postali o di altra natura.

Art. 5

Formazione e aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori

L'iscrizione è effettuata per le categorie merceologiche indicate nella domanda. L'iscrizione può essere richiesta anche per più categorie. A ciascuna impresa è assegnato un numero progressivo sulla base del numero di protocollo di arrivo attribuito dall'Ufficio Protocollo della Camera di commercio alla domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione all'Elenco sono esaminate dall'Ufficio Provveditorato. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio Provveditorato inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'Elenco.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'Elenco dei Fornitori soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma. In tal caso il numero progressivo di iscrizione all'Elenco è assegnato all'impresa



sulla base del numero di protocollo di arrivo attribuito dall'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio alla documentazione di integrazione e/o regolarizzazione.

Il dirigente dell'area Finanza e Gestione con proprio provvedimento iscrive le imprese ritenute idonee nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero dal ricevimento della documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione dell'istanza.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Elenco.

L'Elenco dei fornitori è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dalle imprese.

I titolari o legali rappresentanti dei fornitori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. L'iscrizione nell'Elenco Fornitori ha validità, per il primo anno, sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale la stessa è richiesta. Negli anni successivi i fornitori iscritti nell'elenco sono tenuti, pena la cancellazione dall'elenco stesso, a confermare espressamente, con nota raccomandata da pervenire alla Camera entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Qualora entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento il fornitore iscritto nell'elenco non confermasse il possesso dei requisiti così come indicato nel comma precedente, verrà cancellato dall'Elenco perdendo il diritto al numero progressivo di iscrizione e, per essere nuovamente inserito nell'Elenco, dovrà presentare domanda di iscrizione ex-novo.

Successivamente alla formazione dell'Elenco, le imprese non iscritte potranno presentare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento. Non saranno considerate valide le domande di iscrizione all'Elenco pervenute prima della data di istituzione dello stesso.

L'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio curerà la gestione dell'Elenco.

Art. 6 Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco, che sarà comunicata al fornitore anche soltanto a mezzo fax o e-mail, opererà automaticamente nei casi di seguito descritti:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione entro il 31 dicembre per l'anno di riferimento;
- c) mancata risposta del fornitore a due inviti consecutivi a presentare l'offerta;
- d) accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura o del lavoro, ad insindacabile giudizio della Camera,

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte del fornitore. Salvo il caso previsto dal punto b) del presente articolo, in caso di cancellazione dall'Elenco, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuta cancellazione,

La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Area Finanza e Gestione.

Art. 7



Utilizzazione dell'Elenco

L'Elenco viene utilizzato conformemente a quanto disposto dall'art. 1. Per ogni categoria merceologica dell'Elenco verrà seguito il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine progressivo di iscrizione all'Elenco stesso. Pertanto, qualora nel corso del primo anno solare di utilizzazione dell'Elenco la rotazione non consentisse di inviare richiesta a tutti i fornitori iscritti per la categoria merceologica interessata, nell'anno successivo lo scorrimento partirà dal primo fornitore non interpellato per poi tornare, una volta giunti in fondo all'Elenco, all'inizio utilizzando sempre lo stesso criterio di rotazione. Indipendentemente dalla collocazione nell'Elenco, verranno sempre invitate le imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura e/o servizio e/o lavoro, salvo il caso in cui la stessa non sia stata ritenuta soddisfacente dall'Ente.

L'iscrizione in Elenco non vincola in alcun modo l'Ente che può estendere l'indagine di mercato anche ad imprese non iscritte e comunque non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di fornitura in economia.

Art. 8

Publicazione

L'avviso di istituzione dell'Elenco è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio nonché affisso all'albo camerale.

Il presente regolamento, la relativa documentazione e ogni successiva modifica saranno resi disponibili sullo stesso sito

Art. 9

Tutela della Privacy

La Camera, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n°196 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione nell'Elenco.

I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.